

## SINTESI SUPERBONUS 110%

Il decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che dovrà essere convertito in legge entro 60 gg. dalla sua pubblicazione e che quindi potrebbe essere soggetto ad emendamenti, per essere operativo occorrerà attendere sia i decreti attuativi che le indicazioni operative dell'agenzia delle entrate.

**L'attuale versione del SUPERBONUS inserita nel decreto sopra richiamato prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e sostenute a partire dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021.**

### GLI INTERVENTI CHE POTRANNO ACCEDERE AL NUOVO SUPERBONUS DEL 110%

1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% (con riduzione di due classi di consumo energetico). I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Minimi Ambientali -CAM (di cui al DM 11 Ottobre 2017). Il super bonus è riconosciuto sulle parti comuni condominiali e sugli immobili unifamiliari purché prima casa (max € 60.000,00 ad unità immobiliare). **Non è riconosciuto per le seconde case unifamiliari.**

2) Interventi, sulle parti comuni degli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti microgenerazione. (max € 30.000,00 ad unità immobiliare). Sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti microgenerazione (max € 30.000,00 ad unità immobiliare). Sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito. **Non è riconosciuto per le seconde case unifamiliari.**

**Nota bene** tutti gli interventi di efficientamento energetico (finestre compresi gli infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, almeno classe A, potranno anche essi usufruire del SUPERBONUS 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra descritti (punti 1, 2 e 3) con il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

**4) L'attuale versione del decreto rilancio prevede il SUPERBONUS del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (SismaBonus).** Trattasi di tutti quegli interventi sismici che determinano il passaggio ad una classe o due classi di rischio inferiore. Ulteriori benefici per la stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Nel caso si fruisca di una delle suindicate detrazioni ( **punti 1, 2, 3 e 4**) è possibile utilizzare il SUPERBONUS al 110% anche per installazione impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici e per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il **SUPERBONUS** al 110% si applica agli interventi effettuati:

**A)** dai condomini;

**B)** dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari;

**C)** dagli istituti autonomi delle case popolari.

**Il SUPERBONUS al 110% non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.**

#### **TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI**

Il **SUPERBONUS** al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente all'impresa in cambio di uno sconto in fattura. Le imprese potranno utilizzare il credito d'imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche o altri intermediari finanziari. Per procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi effettuati. Tale visto è rilasciato da commercialisti, periti ed esperti.

Per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici e al congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa all'ENEA.

La procedura per la cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90%, per le detrazioni al 50%, il sismabonus o per l'ecobonus 65% in caso di risparmio energetico comprese le vecchie rate non ancora utilizzate. Il Decreto Rilancio consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d'imposta che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere anche in questo caso uno sconto in fattura o cedere i crediti alle banche.